

Sanitaservice ASL FG srl

Società unipersonale della



Sede Legale – Traversa v.le Fortore, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio)

Sede amm.va: via XX Settembre, 1 – 71042 Cerignola (FG)

P. IVA e C.F.: 03600140713

Tel: 0881/884974-989

PEC: sanitaservicesrlcerignola@pec.it

Mail: segreteria@sanitaserviceaslfg.it

0001408|19/09/2019

|SANSER|MAN_TRAS|P

-

Spett.le Etjca S.p.A.
C.so Sempione n. 39
20145 - Milano

Oggetto: Servizio di supporto nello svolgimento delle procedure di selezione del personale – Accordo quadro – 2 lotti - Procedura negoziata previa manifestazione di interesse ai sensi del § 4 del Regolamento aziendale per gli acquisti sottosoglia - Offerta economicamente più vantaggiosa. LOTTO 2 - COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e pubblicazione sulla piattaforma EMPULIA e della SANITASERVICE ASL FG S.R.L. nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

PREMESSO CHE

- con determinazione dell'Amministratore Unico n. 52 09.05.2019 è stata assunta determinazione a contrarre in relazione all'affidamento di "Servizio di supporto nello svolgimento delle procedure di selezione del personale –Accordo quadro -2 lotti- Procedura negoziata previa manifestazione di interesse ai sensi del § 4 del Regolamento aziendale per gli acquisti sottosoglia -Offerta economicamente più vantaggiosa";
- la manifestazione di interesse, completa di allegati, e la lettera di invito sono state pubblicate sul Sito internet della SANITASERVICE ASL FG S.R.L. e sulla piattaforma EMPULIA;
- la domanda di partecipazione corredata degli allegati doveva essere trasmessa entro le ore 12:00 del 24.05.2019;
- l'affidamento è regolato secondo quanto previsto dagli artt. 36 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura ristretta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 81 del 16/07/2019 si è proceduto a nominare apposita Commissione di gara nelle persone di:

- **Presidente: Ing. Tommaso Petrosillo, dirigente ASL FG responsabile IT;**

- **Componente: Dott.ssa Annamaria Gualano, dirigente Controllo di Gestione ASL FG già Direttore Area Gestione Risorse Umane;**
 - **Componente con funzioni di segretario verbalizzante: rag. Lucia Lucci, assistente amministrativo della Sanitaservice ASL FG S.r.l.;**
- la prima seduta di gara pubblica è stata espletata dal seggio di gara il giorno 24.07.2019 alle ore 8.45, per la verifica della documentazione amministrativa, dalla quale è risultato che entro il termine ultimo e perentorio per la presentazione delle offerte, fissato il giorno 12/07/2019 alle ore 13.00, per il Lotto 1 è regolarmente pervenuta n. 1 offerta dell'impresa Etica S.p.A., mentre per il Lotto 2 sono regolarmente pervenute n. 2 offerte da parte dell'impresa Etica S.p.A. e da parte dell'impresa Merito S.r.l.;
- in tale seduta la Commissione di gara ha provveduto ad ammettere, per entrambi i lotti, le imprese di cui sopra alla fase successiva di gara;
- la Commissione giudicatrice, come risulta dal verbale del 17.09.2019, si è riunita in seduta riservata per la verifica del contenuto delle Buste B - Offerta tecnica - per il lotto n. 2 del concorrente Etica S.p.A. e del concorrente Merito S.p.A.;
- in tale seduta riservata la Commissione, relativamente al lotto 2, ha esaminato e valutato l'offerta tecnica della Etica S.p.A., rilevando una carenza dell'offerta tecnica in quanto nella relazione tecnica l'O.E. non ha sviluppato il criterio 1.6 "*Garanzie di riservatezza nelle varie fasi di esecuzione del servizio*" così come richiesto nella lettera di invito (pag. 21), costituendo tale omissione una carenza non sanabile ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, causa di esclusione anche in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "*la produzione di un documento tecnico inadeguato non può essere qualificata come carenza di un elemento formale dell'offerta ai sensi della predetta disposizione, che non può conseguentemente essere integrato ai fini voluti da parte ricorrente per sanare irregolarità essenziali afferenti all'offerta tecnica, con l'acquisizione di dichiarazioni integrative dell'offerente a sanatoria della propria offerta*" (cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2069; Tar Toscana, sez. I, 7 febbraio 2019, n. 206; Tar Campania, Napoli, sez. I, 10 gennaio 2019, n.152; idem, sez. 4, 2 gennaio 2019, n.10; Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 19 dicembre 2018, n. 1219; Tar Lombardia, Milano, sez. I, 5 novembre 2018, n. 2500; Tar Lazio, Roma, sez. II, 21 febbraio 2018, n. 2016).

CONSIDERATO CHE

con riferimento al sub-criterio 1.6 di cui alla lettera di invito (pag. 23) è prevista una soglia di sbarramento pari a 6 punti su 10, e che il concorrente Etica S.p.A., non avendo sviluppato il suddetto criterio, ha conseguito un punteggio inferiore alla predetta soglia, con conseguente esclusione dalla gara, tenuto conto, altresì, che il punteggio complessivo relativo all'offerta qualitativa non raggiunge la soglia di sbarramento pari a 35 punti in quanto il punteggio conseguito dalla Etica S.p.A. è pari a 34,50 punti.

VISTO

- l'art. 76, comma 5, lettera b) del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 29, comma 1, del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte in vigore.

Tutto ciò premesso, preso atto, visto e considerato, il sottoscritto Rag. Massimo Dicosmo, responsabile unico del procedimento in oggetto

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.

l'esclusione dell'operatore economico rappresentato in indirizzo dalla procedura di gara in argomento, per la seguente motivazione:

- nella relazione tecnica non ha sviluppato il criterio 1.6 "Garanzie di riservatezza nelle varie fasi di esecuzione del servizio", come richiesto nella lettera di invito (pag. 21) - tenuto conto che il sub-criterio 1.6 (pag. 23) prevede una soglia di sbarramento pari a 6 punti su 10 e che l'O.E. ha conseguito un punteggio inferiore alla predetta soglia di sbarramento, con conseguente esclusione dalla gara - costituendo tale omissione una carenza non sanabile, ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, causa di esclusione anche in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui *"la produzione di un documento tecnico inadeguato non può essere qualificata come carenza di un elemento formale dell'offerta ai sensi della predetta disposizione, che non può conseguentemente essere integrato ai fini voluti da parte ricorrente per sanare irregolarità essenziali afferenti all'offerta tecnica, con l'acquisizione di dichiarazioni integrative dell'offerente a sanatoria della propria offerta"* (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2069; Tar Toscana, sez. I, 7 febbraio 2019, n. 206; Tar Campania, Napoli, sez. I, 10 gennaio 2019, n.152; idem, sez. 4, 2 gennaio 2019, n.10; Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 19 dicembre 2018, n. 1219; Tar Lombardia, Milano, sez. I, 5 novembre 2018, n. 2500; Tar Lazio, Roma, sez. II, 21 febbraio 2018, n. 2016).

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale nei termini di legge innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

II RUP

Rag. Massimo Dicosmo


SANTASERVICE ASL FG srl
Società unipersonale della ASL FG
Responsabile Uff. Personale
RAG. Massimo Dicosmo